



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n.61 dei 24/03/2014 - 28/03/2014</b> <b>Udienza pubblica del 25/02/2014</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo:</b> Impiego pubblico – Trattamento economico complessivo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per gli anni 2011, 2012 e 2013 e previsione di non superamento del trattamento spettante nel 2010 – Ricorso della Provincia di Bolzano – Sostenuta lesione dell'autonomia finanziaria e organizzativa della Provincia – Sostenuto contrasto con lo statuto regionale per limitazione di voci minute di spesa e la previsione di precise modalità di contenimento della stessa – Sostenuta lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale – Insussistenza – Norma statale di rilevante limitazione ad una voce del bilancio regionale emanata nell'esercizio della potestà concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza delle questioni.</p> <p><b>Testo:</b> E' dichiarata la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 119 Cost. ed all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, in quanto dispone che, negli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle pubbliche amministrazioni non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010. La norma oggetto dell'impugnativa è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica».</p>



<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 1  legge 30/07/2010 n. 122</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Costituzione art. 119  statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 1  statuto regione Trentino Alto Adige Titolo VI</p>
<p><b>Massima n. 2:</b></p>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Impiego pubblico – Dipendenti delle pubbliche amministrazioni – Trattamenti economici complessivi superiori a 90.000 euro lordi annui e diminuzione del 5 per cento per la parte eccedente fino a 150.000 euro, e del 10 per la parte eccedente 150.000 euro – Diminuzione del 10 per cento delle indennità dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri ridotte – Ricorso della Provincia di Bolzano – Sostenuta lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia – Sostenuta lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale – Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione oggetto di censura – Inammissibilità delle questioni .</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>Vengono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, primo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, n. 1), ed al Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, in quanto stabilisce che, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti delle amministrazioni pubbliche superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro, e che le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri siano ridotte del 10 per cento, ciò in quanto la norma censurata è stata dichiarata illegittima con sentenza n.223 del 2012.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 2  legge 30/07/2010 n. 122</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Costituzione art. 119  statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 1  statuto regione Trentino Alto Adige Titolo VI</p>



<p><b>Massima n. 3:</b></p>	<p><b>Titolo:</b>          Impiego pubblico – Trattamenti economici complessivamente spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni e ipotesi di limitazioni fino al 31 dicembre 2013 rispetto alla misura indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare o, in caso di rinnovo, dallo stesso titolare – Ricorso della Provincia di Bolzano – Sostenuta lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia – Sostenuta lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale – Insussistenza – Riconducibilità alla materia dell' ordinamento civile – Non fondatezza delle questioni.</p> <p><b>Testo:</b>          Sono dichiarate non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, quarto periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, n. 1), ed al Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, poichè stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari di incarichi dirigenziali non possono essere fissati in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato precedentemente o, se rinnovati dallo stesso titolare. Difatti, tale disposizione, riguardante lavoratori il cui rapporto è contrattualizzato, è riconducibile alla materia dell'«ordinamento civile». Quindi la norma è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva, prevista dall'art.117, secondo comma, lett.e) Cost.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 2          legge 30/07/2010 n. 122</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 119          statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 1          statuto regione Trentino Alto Adige Titolo VI</p>
<p><b>Massima n. 4:</b></p>	<p><b>Titolo:</b>          Impiego pubblico – Dipendenti delle pubbliche amministrazioni – Limitazione dell'importo complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale, a partire dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 al pari importo previsto per il 2010 e sua automatica riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio – Ricorso della Provincia di Bolzano – Sostenuta lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia – Sostenuta lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale – Insussistenza – Limitazione</p>



	<p>per un settore rilevante della spesa, rappresentante principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza delle questioni.</p> <p><b>Testo:</b> Sono dichiarate non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2- bis , del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 119 Cost., all'art. 8, n. 1) ed al Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, in quanto stabilisce che, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'importo complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare lo stanziamento per anno 2010 ed è automaticamente ridotto in proporzione alla riduzione del personale in servizio. Difatti, tale norma è stata legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della competenza legislativa concorrente nella materia di «coordinamento della finanza pubblica» ed ha natura di principio fondamentale poiché inserisce il limite costituito dalle voci del trattamento accessorio.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 2 legge 30/07/2010 n. 122</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 119 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 1 statuto regione Trentino Alto Adige Titolo VI</p>
<p><b>Massima n. 5:</b></p>	<p><b>Titolo:</b> Impiego pubblico – Dipendenti delle pubbliche amministrazioni – Ipotesi di inapplicabilità, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale, delle disposizioni normative e contrattuali che prevedono la corresponsione di una quota dell'importo derivante dall'assolvimento di incarichi aggiuntivi – Ricorso della Provincia di Bolzano – Sostenuta lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Sostenuta lesione della competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale – Insussistenza – Disposizione assimilabile alla materia dell'ordinamento civile – Non fondatezza delle questioni.</p> <p><b>Testo:</b> Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia</p>



	<p>autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 119 Cost., all'art. 8, num. 1), ed al titolo VI dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige. La norma censurata prevede che nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione in loro favore di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi in quanto riguardante lavoratori il cui rapporto è contrattualizzato, è riconducibile alla materia dell'«ordinamento civile».</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 3 legge 30/07/2010 n. 122</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 119 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 1 statuto regione Trentino Alto Adige Titolo VI</p>
<b>Massima n. 6:</b>	<p><b>Titolo:</b></p> <p>Impiego pubblico – Dipendenti delle pubbliche amministrazioni – Rinnovi contrattuali e miglioramenti economici del personale in regime di diritto pubblico per il biennio 2008-2009 con previsione di aumenti retributivi non superiore al 3,2 per cento – Ricorso della Provincia di Bolzano – Omessa indicazione del parametro violato – Inammissibilità della questione.</p> <p><b>Testo:</b></p> <p>Viene dichiarata inammissibile, per omessa specificazione del parametro costituzionale violato, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano in quanto ipotizza che i rinnovi contrattuali del personale per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del personale in regime di diritto pubblico non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. Infatti, nel ricorso introduttivo, la Provincia autonoma si è limitata a dedurre una generica lesione delle proprie prerogative omettendo di individuare il parametro violato.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 4 legge 30/07/2010 n. 122</p>



<p><b>Massima n. 7:</b></p>	<p><b>Titolo:</b>          Impiego pubblico – Disposizione riguardante il potere delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, delle università e degli enti pubblici di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, entro il 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 – Disposizione di limitazione della spesa per il personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi nonché al lavoro accessorio nella misura non superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009 – Disposizione che tali previsioni costituiscano i principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale – Ricorso della Provincia di Bolzano – Dedotta eccedenza dalla competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, per la previsione di specifiche voci di spesa e misure di dettaglio – Dedotta lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia - Insussistenza – Disposizione contenente un limite per un settore rilevante della spesa, costituente principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza delle questioni.</p> <p><b>Testo:</b>          Viene dichiarata la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 e che la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro e al lavoro accessorio non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Difatti tale norma, legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della competenza concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica», pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa al personale, lasciando alle singole amministrazioni la scelta delle misure da adottare per le varie categorie di rapporti di lavoro previsti.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 28          legge 30/07/2010 n. 122</p>



	<p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 119</p>
<b>Massima n. 8:</b>	<p><b>Titolo:</b> Partecipazioni pubbliche - Ipotesi di adeguamento delle politiche assunzionali alle disposizioni previste nell'articolo impugnato per le società non quotate e inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e da esse controllate direttamente o indirettamente – Ricorso della Provincia di Bolzano – Dedotta eccedenza dalla competenza statale concorrente per la previsione di specifiche voci di spesa e misure a dettaglio – Dichiarata lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della Provincia – Insussistenza – Disposizione riconducibile alla materia dell'ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.</p> <p><b>Testo:</b> Viene dichiarata la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 29, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122) impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. poiché tale norma rientra nell'ambito della competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» stabilisce che le società non quotate, inserite nel conto economico in quanto consolidato della pubblica amministrazione, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nell'articolo impugnato, materia riconducibile alla normativa in tema di ordinamento delle società di capitali disciplinata dal diritto privato.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 9 co. 29 legge 30/07/2010 n. 122</p> <p><b>Parametri costituzionali:</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 3 Costituzione art. 119</p>

**Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

